

Tribunale di Taranto - Sezione III civile - Sentenza 3 febbraio 2020 n. 256

Data udienza 3 febbraio 2020

TRIBUNALE DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio Angelo Guagnano, definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado R.G. n. 9017/2018, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni, promossa da:

Avv. GI.DE., elettivamente domiciliato in Martina Franca (TA) alla Via (...), presso lo studio dell'avv. Ma.De., dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti

ATTORE

CONTRO

DOTT. VI.DI. elettivamente domiciliato in Taranto alla Piazza (...) Bettolo n. 3, presso lo studio dell'avv. Ar.Sa., dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti

CONVENUTO

La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate e trascritte nei rispettivi atti, nonché previa discussione orale. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione dell'11.6.18, il dr. Vi.Di. conveniva dinanzi al G. di P. di Taranto l'avv. Gi.De., lamentando di essere stato evocato dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto da tale In.Sh., assistita dall'avv. An.Sa. (indicandola quale collega di studio dell'avv. De., unitamente al quale aveva assistito la di lui moglie nella causa di separazione giudiziale), che domandava il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con lui intercorso, concernente il prelevamento ed accompagnamento di sua figlia minore, nonché il pagamento di differenze retributive. Precisava che tale domanda era stata rigettata. Tuttavia chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento della somma di Euro 840,00 che egli aveva dovuto versare alla In., a causa ed in conseguenza della condotta dell'avv. De. che, quale legale di sua moglie, aveva inviato con fax del 26.11.13 "un'informazione deliberatamente falsa al maresciallo dei CC. Della Stazione di Taranto Centro", riportante un inveritiero contenuto del provvedimento giudiziale di separazione relativo alla figlia. Censurando nell'atto la condotta del convenuto, formulava le seguenti conclusioni: "Voglia l'on. Giudice adito, respinta ogni istanza contraria, così provvedere: 1) accertare nel merito la responsabilità del De.Gi. nell'avermi costretto

ingiustamente a dover remunerare un'accompagnatrice con la somma di 840,00 Euro a seguito del suo illegittimo comportamento che ha vanificato ogni mio possibile effettivo ricorso alle Forze dell'Ordine e disporre che lo stesso mi corrisponda la somma di 840,00 Euro; 2) deferire il DE.GI. all'Ordine degli Avvocati di Taranto per aver violato *ictu oculi* il codice deontologico forense e alla Procura della Repubblica per aver commesso quantomeno il reato di falso in atto pubblico e calunnia stante che la verità dei fatti qui descritti è incontrovertibile, concerne comportamenti ostruttivi del corso della giustizia posti in essere da un legale, ovvero da un operatore della sistema di giustizia, e di indiscutibile gravità stante che ledono diritti umani fondamentali quali il diritto alla genitorialità in danno a un minore e a suo padre, e che non sono mai stati neppure contestati dalla controparte". Si costituiva in giudizio l'avv. Gi.De., che preliminarmente eccepiva l'incompetenza *ratione valoris* del Giudice di Pace in favore del Tribunale, contestando comunque nel merito la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.

Con ordinanza datata 27.9.18 e pubblicata in data 01.10.18, il G. di P. dichiarava la propria incompetenza per valore ex art. 7 c.p.c., rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Taranto ritenuto competente per valore e territorio.

Con citazione del 28.10.2019, l'avv. De. citava in riassunzione dinanzi a Codesto Tribunale di Gi. Vittorio, reiterando la richiesta di rigetto della domanda attorea e, contestando che il di Gi. aveva reiteratamente sporto querele ed esposti, anche dinanzi al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Taranto, proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che tale avversa condotta gli aveva arrecato, anche sotto l'aspetto della lesione all'immagine. Pertanto, così concludeva: "1) riassumendosi, tra l'altro, con il presente atto il giudizio introdotto da Vi.Di. con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace notificato il 11.6.18 e di cui all'ordinanza di incompetenza per valore dello stesso Giudice emessa il 27.9.18, pubblicata il 1.10.18 e comunicata via Pec il 4 Ottobre 2018, rigettare entrambe le domande proposte dal di GI. perché infondate; 2) condannare lo stesso attore DI GI. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. In favore dell'odierno attore, da liquidarsi nella somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ovvero in quella a ritenersi di giustizia, e tanto per avere agito in mala fede ovvero con colpa grave; 3) in accoglimento della domanda che con il presente atto altresì si propone, dichiarare l'illiceità degli scritti diffamatori e calunniosi indicati nella narrativa del presente atto ed inoltrati dal convenuto Vi.Di. alla Procura della Repubblica di Taranto, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, al Tribunale per i Minorenni di Taranto, ai Carabinieri di Taranto e ad altri soggetti, e conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'avv. DE. dei danni non patrimoniali rivenienti, da liquidarsi nella somma di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) ovvero in quella diversa a ritenersi di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dalla domanda; 4) Condannare il convenuto al rimborso in favore dell'attore delle spese processuali del presente giudizio".

Si costituiva il dott. Vi.Di., che insisteva per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella riconvenzionale avversa.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da espletare, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..

La domanda proposta dal dott. Vi.Di. è infondata e va rigettata.

Invero, non avendone l'attore fornito alcuna prova (art. 2697 co. 1 c.c.), non appare sussistere alcun nesso eziologico tra la attività attribuita all'avv. De. e la asserita costrizione del di Gi. ad una ingiusta remunerazione della somma di Euro 840,00 in favore di tale In.Sh.. Non vi è infatti dimostrazione alcuna (onere probatorio incombente su "ei qui dicit") che la attività svolta dall'avv. De. abbia effettivamente costretto il di Gi. a dover remunerare una "accompagnatrice" per la sua figlia minore, apparendo anzi tale incarico - in mancanza di diversa prova - frutto di libera scelta del solo di Gi. e non atto di costrizione, quale conseguenza immediata e diretta della attività del suddetto legale che, peraltro, non era neppure stato difensore di In.Sh., non avendo ricevuto da questa alcun mandato. Analogamente infondata ed inaccoglibile appare anche la ulteriore domanda attorea, con cui si chiede di "2) deferire il DE.GI. all'Ordine degli Avvocati di Taranto per aver violato *ictu oculi* il codice deontologico forense e alla Procura della Repubblica per aver commesso quantomeno il reato di falso in atto pubblico e calunnia stante che la verità dei fatti qui descritti è incontrovertibile, concerne comportamenti ostruttivi del corso della giustizia posti in essere da un legale, ovvero da un operatore della sistema di giustizia, e di indiscutibile gravità stante che ledono diritti umani fondamentali quali il diritto alla genitorialità in danno a un minore e a suo padre, e che non sono mai stati neppure contestati dalla controparte". E questo, sotto diversi profili.

In primo luogo, rimarcando ancora una volta che, ex art. 2697 co. 1 c.c., è imprescindibile onere probatorio di chi propone una domanda di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, va rilevato che nella specie il di Gi. si è sostanzialmente limitato solo ad affermare ed attribuire all'avv. De. presunte violazioni deontologiche o commissioni di reati, senza tuttavia fornirne concreta e specifica dimostrazione. In realtà, la attività svolta dal detto legale, per quanto emergente dagli atti, appare più che altro rientrare nella mera attività difensiva legittimamente espletata in favore della parte assistita, in esecuzione del mandato da questa ricevuto. Irrilevante, poi, che quest'ultima fosse la (ex) moglie dell'attore, avendo essa legittimo diritto di essere assistita e difesa legalmente (in altro differente giudizio).

In secondo luogo, va osservato che il di Gi. ha già manifestato tali sue censure con denunce-querelle sporte alla autorità Giudiziaria ed esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, che risulta abbiano tutte archiviato e quindi rigettato tali sue doglianze, così ritenendo insussistenti le responsabilità attribuite all'avv. De. e, conseguentemente, legittimandone la attività difensiva svolta. Perciò, su simili presupposti, tale domanda attorea appare del tutto inaccoglibile, non potendo essere riproposta al Giudice Civile per richiedere - con una sorta di rimessione in termini o atipica impugnazione (anche per quanto proponibile a querela di parte) - la trasmissione dei medesimi atti alle competenti Autorità (penali e forensi), per ottenere una nuova delibazione dei medesimi fatti e delle medesime circostanze già da queste valutati e rigettati con archiviazione.

Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'avv. Gi.De., per danni derivati dalle denunce-querelle sporte dall'attore nei suoi confronti, va osservato che è principio consolidato secondo il quale la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n. 10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000). In particolare, poi, proprio con riferimento allo specifico caso in esame, si è affermato che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante. Conseguentemente, questi non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza, ed essendo invece richiesta, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante. Ed è quindi onere del danneggiato provare (art. 2697 co. 1 c.c.) la sussistenza di tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, e cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. n. 9322/2015; Cass. n. 300/2012). La restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa è giustificata in primo luogo dall'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dal potenziale rischio di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate. Inoltre, deve aggiungersi che il fatto che l'iniziativa per l'esercizio della azione penale è pur sempre rimessa all'attività pubblicistica dell'Organo titolare dell'esercizio dell'azione penale, che si sovrappone alla iniziativa del denunciante o querelante, togliendole così ogni effetto causale sull'effettivo inizio del procedimento penale a carico del denunciato. L'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato finisce quindi per interrompere il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato, per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di una denuncia o di una querela infondate (in questo senso cfr. Cass. n. 10033 del 2004: "La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chiedi il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato"). Si deve perciò concludere precisando che, perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un

reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione o archiviazione, è necessario che la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose ovvero che esse contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contengano tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5134/2017) ha infatti ribadito questo principio, affermando che non bastano proscioglimento o assoluzione per configurare responsabilità civile a carico del querelante senza che ricorra il reato di calunnia. Ai fini risarcitori, quindi, occorre che il danneggiato fornisca la prova (art. 2697 co. 1 c.c.) del dolo del soggetto denunciante-querelante, cioè che questi abbia mosso le accuse con la consapevolezza della altrui innocenza. Ciò chiarito, nella specie, pur dimostrata la attività attribuita al di Gi., comprovata oggettivamente dalle denunce sporte dinanzi alla Autorità Giudiziaria, l'avv. De. non ha tuttavia fornito dimostrazione che il di Gi. abbia sporto le denunce-querelle con la consapevolezza della falsità dei fatti affermati ed innocenza di esso avvocato. Manca quindi qui la prova del dolo del di Gi., quale elemento psicologico necessario per la configurazione del reato di calunnia e la conseguente insorgenza del diritto risarcitorio. Va peraltro rilevato, che la stessa Autorità Penale che pure ha "recepito" le denunce-querelle, pur ritenendole evidentemente infondate, le ha meramente archiviate, senza tuttavia ravvisare il dolo del denunciante e la insorgenza del reato di calunnia a suo carico. Per cui, non risultando dimostrata una condotta calunniosa del di Gi., la domanda risarcitoria dell'avv. De. per le denunce-querelle sporte nei suoi confronti dinanzi alla Autorità Giudiziaria (sia pure risultate infondate e quand'anche avventate) non può essere accolta.

Diverso discorso va invece fatto per l'esposto presentato dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Occorre premettere che configura diffamazione quella condotta che ha ad oggetto la lesione dell'altrui reputazione e che può verificarsi quando si parla in modo ingiurioso di una persona in sua assenza o, ad esempio, quando si diffondono a mezzo stampa delle notizie offensive nei confronti di un determinato soggetto. Con la precisazione che mentre in sede penale si esige la dimostrazione del dolo dell'agente, appare più agevole la dimostrazione del danno in sede civile, ove è sufficiente dimostrare soltanto la colpa dell'autore e non necessariamente anche la sua volontà di ledere la reputazione e l'immagine del diffamato.

Con una recente sentenza, affrontando un caso sostanzialmente analogo (in cui il denunciante aveva apostrofato il legale come "sua falsità", dichiarando ripetutamente che aveva mentito con finalità ingannatorie e aveva istruito cause basate sul mendacio e indicandolo come responsabile dei reati di frode processuale e falso ideologico), la Suprema Corte (Cass. penale n. 39486/2018) ha affermato che l'invio di una missiva o di un esposto gratuitamente offensivo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati integra gli estremi del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), sussistendo il requisito della comunicazione con più persone, atteso che il

Consiglio è un organo collegiale. Non ricorre, invece, la speciale causa di non punibilità (art. 51 c.p.) prevista per le offese in scritti diretti alle autorità giudiziarie o amministrative (quale diritto di critica) poiché l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare. Infatti, colui che presenta un esposto disciplinare ad un Ordine professionale sollecita l'esercizio di una potestà pubblicistica di verifica del rispetto delle regole deontologiche da parte di un professionista e non è legittimato dalla tutela di una sua specifica posizione soggettiva, non è contraddittore in seno al procedimento, non riceve notizia dei provvedimenti emessi dagli organi disciplinari, né può impugnarne le decisioni e non ha neppure diritto di essere informato dei suoi sviluppi. Si è precisato che non sussiste diffamazione laddove l'esposto contenga solo dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, mentre ove l'atto - travalicando tale limite - contenga anche frasi ed affermazioni offensive e, soprattutto indimostrate, la condotta può definirsi diffamatoria.

Dal punto di vista del diritto civile ci si trova di fronte ad un tipico caso di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), a fronte della quale sarà possibile per l'offeso agire per il risarcimento del danno, consistente nella violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla privacy. Dalla lesione della reputazione deriva, quindi, un diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., oggetto di specifica dimostrazione, e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., riconoscibile quest'ultimo di per sé derivante dal solo fatto lesivo. La prova della diffamazione può essere data per presunzioni posto che, una volta dimostrata la lesione della reputazione personale il danno è in "re ipsa", in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana, come è stato già precisato dal Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, 28.09.2012 n. 16543).

Nella specie, appare evidente la offensività delle affermazioni profuse dal di Gi. nel suo esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con cui ha deferito l'avv. De. per aver - a suo dire - violato il codice deontologico forense e commesso il reato di falso in atto pubblico e calunnia con comportamenti ostruttivi del corso della giustizia di indiscutibile gravità, come anche ribadito nel suo atto di citazione. Affermazioni, queste, rimaste del tutto indimostrate e, quindi, da ritenersi diffamatorie e lesive della reputazione del professionista, con conseguente insorgenza dell'obbligo risarcitorio a carico del di Gi. che di esse ne è colpevole e responsabile autore.

A tal riguardo, mancando prova di un danno patrimoniale, appare risarcibile il solo danno non patrimoniale per la lesione subita dall'avv. De. al diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla privacy. Se tale danno, come detto, è "in re ipsa", nella sua liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) appare altrettanto equo dover tener conto del concreto esiguo pregiudizio arrecato, poiché l'atto e le offese in esso contenute sono di fatto pervenute a conoscenza - in mancanza di diversa prova - dei soli componenti del Consiglio dell'Ordine che peraltro, dopo averlo esaminato, ritenendone la evidente infondatezza, ne hanno disposto la archiviazione. Quindi, la capacità offensiva e lesiva delle dichiarazioni può ritenersi sostanzialmente esigua ed attenuata proprio dal fatto che lo stesso Organo Collegiale che ne ha conosciuto, composto da esperti e navigati avvocati, affermandone la infondatezza, ha di fatto ritenuto la insussistenza delle asserite violazioni e la correttezza ed "illibatezza" della

condotta del professionista. Pertanto, appare equo determinare in via equitativa tale danno nella misura di Euro 4.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, al cui pagamento va condannato il di Gi., quale autore delle affermazioni lesive.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto della reciproca parziale (per il convenuto) soccombenza e, quindi, nei limiti di quanto accolto.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dott. Vi.Di. nei confronti dell'avv. Gi.De., ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda del di Gi..
- 2) Accoglie parzialmente e per quanto di ragione la domanda riconvenzionale dell'avv. De. e dichiara la responsabilità del dott. Vi.Di. per la condotta diffamatoria e le lesioni arrecate al suddetto avvocato, per quanto ampiamente esposto in motivazione.
- 3) Per l'effetto, condanna il dott. Di Gi. al pagamento e risarcimento in favore dell'avv. De. della somma di Euro 4.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- 4) Condanna il medesimo dott. Di Gi. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi. Euro 2.400,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, CAP ed IVA.

Così deciso in Taranto il 3 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2020.